

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000118 06.02.2014
└───┬───┘
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

OGGETTO:

ISTANZA DI CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS. 26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLA DIPENDENTE T.A., OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA - A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con provvedimento n. 522 dell'8/08/2013 è stato disposto di concedere alla dipendente T.A., Operatore Tecnico addetto all'assistenza, a tempo indeterminato, un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs 26/3/2001, n. 151 e s.m.i., per assistere il proprio coniuge V.P., convivente, portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a decorrere dal 12/8/2013 e sino a tutto l'11/2/2014;

Vista la nota pervenuta in data 8/01/2014, prot. n. 503 con la quale la sopraccitata dipendente ha chiesto di poter fruire di un ulteriore periodo di congedo a decorrere dal 12/02/2014 e sino a tutto l'11/08/2015, tenuto conto che la situazione del coniuge V.P., soggetto disabile in situazione di gravità, è rimasta nel tempo invariata;

Richiamato l'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119;

Considerato che la situazione di gravità è stata riconosciuta per V.P. dalla Commissione Medico-Legale dell'ASL della Provincia di Varese – Distretto di Tradate, riunita in data 16/7/2013, che ha altresì programmato un accertamento di revisione in data luglio 2014, giusta documentazione acquisita agli atti;

Verificato che la dipendente sunnominata ha diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92 e s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che la sig.a T.A., con propria dichiarazione ha attestato di essere l'unico familiare richiedente i benefici previsti dall'art. 33, c. 3 della Legge 104/1992 e dall'art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/2001;

Atteso che la sopracitata dipendente ha già usufruito di periodi di congedo, ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., per complessivi giorni 184;

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- ❖ "il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" (pari a giorni 731);
- ❖ "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,.....; l'indennità spetta fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità";
- ❖ "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

Verificato che non risulta superato il sopracitato limite in quanto complessivamente, compreso il periodo di cui al presente provvedimento, la dipendente avrà fruito di 354 giorni di congedo;

Vista:

- ❖ la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: "Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap" in cui tra l'altro si specifica che l'importo dell'indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- ❖ la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l'altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l'assistenza alla persona con disabilità;
- ❖ la circolare INPS n. 22 dell'8/2/2013 con la quale si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2013, l'importo, arrotondato all'unità di euro,

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

**21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)**

pari a € 46.836,00;

Accertato che il Responsabile SITRA del P.O. di Tradate ed il Dirigente Responsabile SITRA hanno preso visione della richiesta della dipendente;

Vista la proposta del Responsabile della Struttura Aziendale Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dr.ssa Paola Bianco, pervenuta in data 28.01.2014 e registrata al progressivo n. 101;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere in favore della dipendente T.A., un ulteriore periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., a decorrere dal 12/2/2014 e sino a tutto il 31/7/2014, data programmata per un accertamento di revisione in capo al soggetto disabile;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1° - di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente T.A., un ulteriore periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., a decorrere dal 12/2/2014 e sino a tutto il 31/7/2014, data programmata per un accertamento di revisione in capo al soggetto disabile;

2° - di precisare che durante tale congedo alla sunnominata spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 e che tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Cosentina)